

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 536

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BULGARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2006

Istituzione del difensore civico per l’ambiente

ONOREVOLI SENATORI. - La tutela dell'ambiente oggi presenta inevitabili e rilevanti aspetti di interesse giuridico, poiché buona parte delle attività dannose sono conseguenti a forme di violazione di legge che spesso assumono carattere sistematico e dilagante. In particolare nel settore degli inquinamenti, della cementificazione selvaggia, del braccaggio e degli incendi boschivi, il susseguirsi di azioni illecite ha creato una vera e propria emergenza che si sviluppa da un lato a livello locale e capillare e dall'altro si è evoluta in forme organizzate fino a coinvolgere la criminalità associata, che ha trovato in questi campi nuove e lucrosissime forme di interesse.

Va sottolineato che le azioni di violazione di legge a livello locale nei settori indicati, seppur non collegate da un nesso organizzato, costituiscono una inesorabile ancorché frammentata attività di aggressione verso l'ambiente naturale, che si ripete ogni giorno su tutto il territorio nazionale.

L'effetto sinergico e cumulativo di tali singoli reati assume caratteri devastanti, se esaminato e considerato nel suo insieme e negli effetti globali. Nel contempo, le attività della criminalità organizzata contribuiscono ad elevare fino a livelli non identificabili la gravità della già critica situazione, innestando su tale microcosmo di illeciti azioni di pesante ed irreversibile impatto ambientale come, ad esempio, intere aree geografiche trasformate in siti o discariche sotterranee ed occulte di rifiuti pericolosi invisibili in superficie.

Appare dunque oggi necessario affrontare in modo contestuale questi gravissimi fenomeni che non vanno né sottaciuti né sottovalutati, sia a livello preventivo che repressivo,

con una forte richiesta di applicazione delle leggi vigenti e con la contestuale inderogabile necessità di stroncare le azioni in atto per impedire che vengano portate ad ulteriori conseguenze.

Si impone al Parlamento la definizione di norme ed istituti che consentano alla collettività una migliore organizzazione per la prevenzione, il controllo e la repressione delle azioni che turbano l'equilibrio ecologico. Già l'istituzione del Ministero dell'ambiente ed un imponente corpo di leggi, prodotto nel corso delle precedenti legislature, hanno posto in campo strumenti di notevole portata per sviluppare una efficace iniziativa in questa direzione.

La realtà, tuttavia, come dicevamo prima, ci porta a constatare un divario tra esigenze ed aspettative di salvaguardia e fatti concreti: bisogna fare sforzi enormi per arrivare a risultati significativi.

Si ritiene che per una diversa ed efficace applicazione della normativa vigente l'istituzione del difensore civico per l'ambiente, figura maturata in altri campi sia in Europa che in alcune realtà del nostro Paese, nel campo del controllo e della tutela ambientale possa essere un elemento catalizzante per azioni di tutela e di salvaguardia.

L'azione del difensore civico viene in tale modo specializzata in riferimento alla materia ambientale e collegata a livello nazionale con uffici regionali.

I compiti del difensore, stabiliti dall'articolo 1 della proposta di legge, sono quelli di promuovere azioni di tutela ambientale, sia in sede civile che penale, e di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti che violino norme a tutela dell'ambiente.

L'articolo 2 stabilisce che l'azione del difensore civico è rivolta nei confronti di tutti coloro che recano danno all'ambiente o violano norme a tutela dell'ambiente, attraverso atti compiuti da soggetti privati o pubblici che incidano sul territorio.

L'articolo 3 garantisce l'accesso del difensore civico all'informazione dei soggetti sottoposti a controllo.

L'articolo 4 impegna il difensore civico a presentare una relazione annuale sulle attività svolte al Parlamento.

L'articolo 5 riguarda i requisiti e le modalità per la nomina del difensore civico.

L'articolo 6 prevede norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio.

L'articolo 7, infine, reca disposizioni sull'onere relativo all'attuazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito il difensore civico per l'ambiente con i seguenti compiti:

a) segnalare all'autorità territorialmente competente omissioni, disfunzioni, ritardi e negligenze che, sulla base degli accertamenti compiuti, ritiene possano arrecare danno all'ambiente;

b) promuovere, in sede civile e penale, l'azione di risarcimento del danno ambientale, con il consenso degli enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo;

c) ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti che violano norme a tutela dell'ambiente.

Art. 2.

1. Il difensore civico per l'ambiente promuove l'azione di controllo sugli atti di amministrazioni, enti pubblici, persone fisiche e persone giuridiche, che incidono sul territorio recando danno all'ambiente o violando norme a tutela dell'ambiente.

2. Il difensore civico per l'ambiente promuove l'azione di controllo di cui al comma 1 di propria iniziativa o su istanza di cittadini, singoli o associati, enti, organizzazioni o associazioni.

Art. 3.

1. I responsabili degli organi e degli enti interessati dall'attività di controllo del difensore civico per l'ambiente devono assicurare al medesimo la necessaria collaborazione per

lo svolgimento dei suoi compiti, nonché fornire ogni notizia connessa alle questioni trattate.

2. Il difensore civico per l'ambiente può convocare funzionari e amministratori e disporre accertamenti presso gli organi e gli enti di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Il difensore civico per l'ambiente presenta al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata da suggerimenti ed osservazioni.

Art. 5.

1. Il difensore civico per l'ambiente è organo monocratico nominato, dai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica d'intesa tra loro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esercita la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcun controllo gerarchico o funzionale. Deve possedere una specifica e documentata competenza tecnico-scientifica, tecnico-giuridica o tecnico-economica in materia ambientale.

2. Il difensore civico per l'ambiente dura in carica cinque anni, non può essere rinominato e non può, per la durata del suo mandato, essere amministratore di enti pubblici o privati né ricoprire cariche elettive. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa contestazione formale dell'incompatibilità, in caso di mancata eliminazione della medesima nel termine di quindici giorni.

Art. 6.

1. Il difensore civico per l'ambiente, entro tre mesi dall'insediamento, adotta un regola-

mento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio, la redazione dei bilanci e dei rendiconti e la gestione delle spese secondo le disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, ai sensi della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni. Il difensore civico per l'ambiente provvede, altresì, all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. È istituito il ruolo organico del personale dipendente del difensore civico per l'ambiente nel limite di dieci unità. Alla definitiva determinazione della pianta organica si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico per l'ambiente.

3. Il difensore civico per l'ambiente, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a tre unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. In sede di prima attuazione della presente legge il difensore civico per l'ambiente può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente dal Ministero dell'ambiente e della tu-

tela del territorio, purché in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.032.914 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

